

CAMERA DEI DEPUTATI N. 5720

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**PATRIA, BELLOCCHIO, CIAMPAGLIA, D'AMATO CARLO, GRILLO
SALVATORE, RUBINACCI, SERRENTINO, USELLINI, VISCO**

Presentata il 30 maggio 1991

Aggiornamento dell'aggio ai rivenditori dei generi di monopolio

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta prevede l'elevamento dell'aggio per la vendita al dettaglio dei tabacchi lavorati dall'8,5 per cento al 9 per cento e, a partire dal 1993, al 10 per cento del prezzo finale dei prodotti e corrispondente riduzione rispettivamente di 0,50 punti percentuali e 1,50 punti percentuali dell'imposta di consumo sugli stessi prodotti.

La stessa norma, a copertura della conseguente riduzione di gettito valutata in circa 55 miliardi di lire per ciascuno degli anni 1991 e 1992, e 165 miliardi di lire per l'anno 1993, stabilisce una mirata variazione tariffaria dei prezzi delle sigarette che per esigenze di commercializza-

zione viene disposta in cifra tonda (lire 50 a pacchetto per le sigarette con prezzo fino a lire 2.200 e lire 100 a pacchetto per le sigarette con prezzo superiore).

L'approvazione della presente iniziativa si rende urgente ed opportuna in relazione alle attese che la categoria dei tabaccai ha da molti anni anche in relazione ad auspici di aggiornamento dell'aggio più volte fatti dal Parlamento (VI Commissione Finanze) ed accettati — in sede di approvazione della legge finanziaria per il 1991 — dallo stesso Governo.

Per le ragioni sopra esposte, auspichiamo la rapida approvazione della presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. L'aggio ai rivenditori dei generi di monopolio di cui all'articolo 24 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, è elevato al 9 per cento del prezzo di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati dalla data di entrata in vigore della presente legge e al 10 per cento dal 1° gennaio 1993.

2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote di base dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, sono così modificate:

- a) sigarette 55,78 per cento;
- b) sigari e sigaretti naturali 22,78 per cento;
- c) sigari e sigaretti altri 46,78 per cento;
- d) tabacco da fumo 54,78 per cento;
- e) tabacco da masticare 25,78 per cento;
- f) tabacco da fiuto 25,78 per cento.

3. Dal 1° gennaio 1993 le aliquote di cui al comma 2 sono così modificate:

- a) sigarette 54,78 per cento;
- b) sigari e sigaretti naturali 21,78 per cento;
- c) sigari e sigaretti altri 45,78, per cento;
- d) tabacco da fumo 53,78 per cento;
- e) tabacco da masticare 24,78 per cento;
- f) tabacco da fiuto 24,78 per cento.

4. All'onere derivante dai precedenti commi, valutato in ragione di lire 55.000 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992 e di lire 165.000 milioni per l'anno 1993 si provvede, in deroga all'articolo 2

della legge 13 luglio 1965, n. 825, con decreto del Ministro delle finanze mediante aumento di lire 2.500 a chilogrammo convenzionale del prezzo di vendita al pubblico delle sigarette con prezzo di vendita fino a lire 110.000 a chilogrammo convenzionale e di lire 5.000 a chilogrammo convenzionale del prezzo di vendita al pubblico delle sigarette con prezzo di vendita superiore a lire 110.000 a chilogrammo convenzionale.